



Prov. di TORINO

nili, il terreno sarà gratuitamente concesso e l'area pubblica esente da canone di affitto. _____

— Le tariffe per l'illuminazione privata non potrà eccedere quella che sarà applicata per gli eventuali usi di impianti della Società in comuni vicini. _____

Art. 11. _____

Osservanze alle leggi e ai regolamenti _____

— La Società nella esecuzione degli impianti e nell'esercizio di essi di otterrà a tutte le vigenti leggi e regolamenti sul trasporto e sulla distribuzione dell'energia elettrica, sul servizio telegrafico e telefonico e sul servizio di polizia stradale e a tutti gli altri regolamenti e leggi che andranno in vigore, salvo quanto espressamente indicato in contrario nel presente contratto. _____

Art. 12 _____

Modi di pagamento _____

— Il corrispettivo dell'illuminazione pubblica con le lampade di cui all'art. 2 è stabilito: _____

a) nelle facilitazioni e concessioni stabilite all'art. 10.

b) nella esenzione da ogni tassa comunale (già stabilita o da stabilirsi) per la produzione e distribuzione di energia a qualsiasi scopo od uso: la esenzione comprende anche le vigenti tasse di esercizio e ogni eventuale tassa comunale che potesse venire imposta dal comune, sia pure sotto forma di tassa o sopratassa o addizionale di tassa in red

Edoardo

Paolinio

Carriol

Angelo

Alfonso

Ang. Silvio

Martin Francesco

Dito.

⁽¹⁾ c) nell'anno canone di lire secento e cento cin-
quantacinque che il Comune pagherà alla Società nelle
forme sottoindicate.

Per successivi aumenti della pubblica illuminazione
il canone verrà aumentato in ragione di lire cinque
per candela annua.

Per l'illuminazione straordinaria saranno concordati volta
per volta i prezzi e i pagamenti relativi. Il pagamento dei canoni
e dei successivi aumenti sarà fatto nell'ultima decade di ogni
bimestre per tutta la durata del presente contratto con mandati
della Cassa Comunale dietro presentazione delle rispettive fatture.

Il pagamento della illuminazione degli edifici comunali, dei lavoi
ri indicati all'Art. 4 e dei guasti e delle sostituzioni indicate al
l'Art. 8 sarà fatto ogni mese entro quindici giorni dalla presenta-
zione della fattura.

Dopo trenta giorni dalla scadenza non essendo effettuato
il pagamento delle somme dovute decorrerà a favore della Società
stessa l'interesse del 5% annuo salvo alla Società stessa ogni
altro diritto ed azione. Per nessun motivo il Comune potrà
sospendere parzialmente o totalmente il pagamento dei canoni
quando anche fondere il giudizio arbitrale di cui all'Art. 14
od eventualmente altra controversia davanti a qualsiasi au-
torità salvo sempre il diritto di ripetere dalla Società quanto
avere indebitamente pagato.



Prov. di TORINO

An caso di ritardo di pagamento delle somme spettanti alla Società sia per esoneri, sia per altre somministrazioni, di energia o di lavori, sia per guasti o solbrarioni e quando i crediti della Società raggiungeranno le 5000 lire essa avrà facoltà di sospendere la fornitura senza però perdere i diritti derivanti dal presente contratto nessuno escluso, per via notifica al Comune, per gli effetti di legge. _____

La Società potrà fare delegazione di tutto o di parte del canone ad altri previa notifica al Comune e senza nessuna limitazione per questo fatto ai suoi impegni verso il Comune e ai diritti di questo verso la Società. _____

Art. 13

Violazioni e penalità

Se illuminazione dovrà essere fatta regolarmente; qualora si verificasse una interruzione parziale o totale della pubblica illuminazione, la Società dovrà provvedere al suo riattivamento nel più breve tempo possibile. Qualora dopo l'avviso ricevuto dagli incaricati del Comune la Società non avesse onestamente provveduto a rimettere in ordine l'illuminazione pubblica almeno per la sera successiva all'avviso ricevuto, la Società sarà passibile di una multa di lire dieci per ogni ora di spegnimento completo, di lire cinque per ogni ora di almeno un terzo delle lampade.

Il computo delle ore di spegnimento, agli effetti della multa, verrà fatto con decorrenza dal giorno successivo a quello dell'avviso dato dal Comune alla Società. La multa non

Scritto
f. Pomarino
f. Alfonso
f. Angelo
f. Maria
f. Luigi
f. Francesco

stata congegnata se la interruzione è dovuta a cause di forza maggiore, e come tale dovrà anche considerarsi: la rottura (fortuita o causata da malevolenze di terzi) di macchinario, di conduttori e loro sostegno, di isolatori, di lampade, o di altra parte dell'impianto la mancanza di combustibile o di acqua per causa di guerra, scioperi, interruzioni ferroviarie, inondazioni e simili. —

In caso di interruzione della luce per forza maggiore, non verranno applicate multe, ma se le interruzioni durano più di cinque giorni, il Comune non corrisponderà il prezzo della luce per tutta la durata in cui essa non verrà fornita. —

Ogni avvertimento, ordine e pericole riguardanti la pubblica illuminazione e tutte le eventuali comunicazioni devono essere fatte per lettera o per telegramma alla stessa Società od al suo locale rappresentante o supplente. —

Il Municipio rimetterà alla Società mensilmente la nota delle multe e rimborsi per interruzione di luce. Tale nota dovrà essere liquidata dalla Società entro un mese dalla presentazione, dopo averne riconosciuto la regolarità. —

Il Municipio decorso inutilmente questo termine, potrà per il pagamento delle suddette multe e rimborsi, rivalersi sul canone che lo stesso Municipio è tenuto corri-